



TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott. Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 108/2025 Rg. avviato su domanda di
HANAN MASKI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 03.11.2025 HANAN MASKI ha presentato ricorso – seguito dall'integrazione richiesta e depositata in data 13.11.2025 - con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) la ricorrente risiede a Fano (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- Le imprese individuali della parte ricorrente (Marrakech di Maski Hanan, Kebab La Kasbah di Maski Hanan e Maski Hanan) risultano cancellate da oltre un anno (l'ultima cancellazione risale al 2010);
- La società Kebab Grec di Maski Hanan & C. snc non è cancellata dal registro delle imprese, ma – come da integrazione dell'OCC – risulta presentare le dimensioni proprie dell'impresa minore;
- La ricorrente, pertanto, non è assoggettabile – posto che il socio illimitatamente responsabile di impresa minore può presentare domanda di liquidazione controllata (vd. TRib. Mantova 23.01.2025) - a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (poco meno di 300 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 24 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Maski Hanan nata a Mediouna (Marocco) il 10.05.1981 e residente a Fano (PU) alla via P. Togliatti n. 12;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore il dott. Filippo Albini Riccioli, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili (se tenute) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (ove non in atti);

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono

trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;

(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 D.p.r. 115/02 ove ne sussistano i presupposti.

Pesaro, il 19.11.2025

Il Giudice est.

Lorenzo Pini

Il Presidente

Davide Storti